

A quest'articolo 45 v'è un emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio che consiste in questo. Al primo comma, dopo la parola *Messina*, aggiungere: (*Ciampileri-Barcellona*).

DI SANT' ONOFRIO. Poichè l'antica linea era quella di Ciampileri-Barcellona, così per maggior chiarezza sarà bene affermare che è questa la linea alla quale si applica la legge.

FULCI, *presidente della Commissione*. Lo emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio è una superfetazione. L'articolo 45 dice: Pel ripristino delle linee tramviarie, ecc. Poichè la linea tramviaria attualmente esistente è Ciampileri-Barcellona, vuol dire dunque che si tratta del ripristino di quella linea. Prego dunque l'onorevole Di Sant'Onofrio di non insistere.

DI SANT' ONOFRIO. Dopo questa dichiarazione non insisto, purchè resti inteso che si tratta della tramvia Ciampileri-Barcellona.

PRESIDENTE. Al'ora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito quest'articolo 45.

(È approvato).

Art. 46.

L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(È approvato).

Art. 46-A.

Le spese da parte dei Comuni per l'esecuzione dei piani regolatori debitamente approvati, per la costruzione dei pubblici edifici, per ogni altra opera richiesta in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 sono dichiarate obbligatorie e come tali saranno iscritte nei relativi bilanci.

(È approvato).

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. C'è il nuovo testo concordato per l'articolo 46 B.

PRESIDENTE. Sta bene, ne do lettura:

Art. 46-B.

A tutti i lavori dipendenti dal servizio speciale per i terremoti nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, qualunque ne sia l'importo, nonchè per qualsiasi altra

opera da eseguirsi nelle provincie suddette in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, o di altre leggi, che non superi la spesa di lire 40 mila, saranno applicabili le norme contenute negli ultimi tre capoversi dell'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sostituendo all'ispettorato compartimentale l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. S'intende: la spesa di 40 mila lire per le tre provincie di Calabria ed in quella di Messina.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito questo nuovo testo concordato dell'articolo 46-B.

(È approvato).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. C'è anche un nuovo testo dell'articolo 46-C, in seguito allo stralcio della tabella del personale dell'Amministrazione centrale.

PRESIDENTE. Precisamente: do lettura del nuovo articolo 46 C con le modificazioni introdotte d'accordo fra il Ministero e la Commissione:

« Per provvedere a tutti i servizi tecnici relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, nonchè per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, è aumentato il ruolo organico del real Corpo del Genio civile il quale rimane stabilito, dal 1° luglio 1910, in conformità della tabella C annessa alla presente legge.

La spesa di lire 289,100 all'uopo occorrente sarà prelevata in parte dai fondi stanziati per provvedere ad opere straordinarie nei comuni colpiti dal terremoto, autorizzati dalla presente legge, ed in parte dai fondi stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, autorizzate dalle leggi sopradette.

Dai fondi stessi saranno pure prelevati gli assegni agli ingegneri, aiuti, disegnatori ed assistenti provvisori da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori ».

Si dia lettura della tabella C.